

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 22 - dicembre 2020

TRACCE EVOLUTIVE DEL «RIGHT TO BE
FORGOTTEN» TRA ESIGENZE DI ANONIMATO
E RICHIESTE DI DEINDICIZZAZIONE

Loredana Tullio

**TRACCE EVOLUTIVE DEL «*RIGHT TO BE FORGOTTEN*»
TRA ESIGENZE DI ANONIMATO E RICHIESTE DI
DEINDICIZZAZIONE[°]**

Loredana Tullio

*Professore associato in Diritto privato
Università degli Studi del Molise*

Il saggio analizza la genesi e l'evoluzione del diritto all'oblio in Italia. L'esame della normativa italo-europea e della casistica mette in evidenza la modularità dei rimedi applicativi (anonimizzazione, deindicizzazione, contestualizzazione) e la difficoltà delle Corti nell'effettuare il bilanciamento tra l'interesse generale all'informazione e il diritto individuale ad essere dimenticati.

The essay analyzes the genesis and the evolution of the right to be forgotten in Italy. The examination of Italian-European legislation and case studies highlights the modularity of application remedies (delisting, anonymization, contextualization) and the difficulty of the Courts in balancing the general interest of information and the individual right to be forgotten.

Sommario:

1. L'«implacabile memoria collettiva» e la richiesta di oblio
2. Genesi del *right to be forgotten*
3. Dalla carta stampata ad Internet
4. Pluralità di fonti e *multilevel protection*
5. Il quadro normativo italo-europeo
6. L'evoluzione del «diritto ad essere dimenticati» nel dialogo fra Corte di giustizia e Corte europea dei diritti umani
7. Analisi casistica alla luce dell'art. 17 GDPR. Il «diritto alla cancellazione» nel pluralismo dei rimedi
8. La deindicizzazione e il c.d. blocco geografico
9. Oblio digitale e «algoritmo sovrano». La persistenza della memoria

[°] Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

1. L'«implacabile memoria collettiva» e la richiesta di oblio

«Che cosa diviene la vita nel tempo in cui “Google ricorda sempre”?». Con questo interrogativo un noto giurista introduceva la sua riflessione sui nuovi ed inediti pericoli legati alla rete: questo immenso non-luogo aperto a raccogliere l'«implacabile memoria collettiva», ove facile è restare «prigionieri di un passato destinato a non passare mai»¹.

In tale vasto circuito interconnesso si assiste al continuo e inarrestabile flusso di informazioni personali²: ogni traccia della vita umana è raccolta e cristallizzata³, ogni notizia è sedimentata e dispersa *online* o, meglio, custodita nell'eterna dimensione di «inconscio digitale»⁴. Tanto che la vera *damnatio* sembra essere rappresentata dalla conservazione della memoria e non dalla sua eliminazione, come avveniva in un lontano passato⁵; memoria che non è più intesa quale accumulo di esperienze o saggezze, ma come peso insostenibile dal quale liberarsi⁶.

Nasce così il desiderio⁷ non tanto di sottrarsi dallo sguardo indesiderato (in una cornice di riserbo), quanto di ritirarsi “dietro le quinte”, in una c.d. zona

¹ Così, S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti. Quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, rispettivamente, 41 e 43.

² Sulla circolazione dei dati personali v. S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 586 ss.; MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, *ivi*, 1999, 339 ss.; PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003; TORREGIANI, *La circolazione dei dati secondo l'ordinamento giuridico europeo. Il rischio dell'ipertrofia normativa*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2021, 49 ss.

³ Sottolinea come «il Web favorisca una sorta di cristallizzazione che inchioda la totalità e la complessità di una persona a un singolo fatto, a una notizia, a un'informazione, talora semplicemente a un sospetto o a un'ipotesi», ZANICHELLI, *Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale*, in *Inf. dir.*, 2016, 24.

⁴ RUSHKOFF, *Presente continuo. Quando tutto accade ora*, Torino, 2014, p. 86. Discorre del «mare di Internet in cui si naviga» raffigurandolo quale «oceano di memoria»: FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. inf.*, 2010, 392.

⁵ La *damnatio memoriae* era una condanna decretata, nella Roma antica, in casi gravissimi, per effetto della quale veniva cancellato/distrutto ogni ricordo (ritratti, raffigurazioni, iscrizioni o statue) dei personaggi colpiti da tale decreto.

⁶ Sul punto, CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019, 219 ss.; BIANCA, *Memoria ed oblio: due reali antagonisti*, in EAD. (a cura di), *Memoria versus oblio*, Torino, 2019, 153 ss.

⁷ Sul legame tra «desiderio» e «interesse» quale ragione giuridica per agire cfr., più ampiamente, FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, 269 ss.

d'ombra⁸ nella quale si viene “cancellati”. Affiora, in altri termini, la richiesta di oblio⁹: una pretesa individuale ad essere dimenticati¹⁰ avvertita, con maggior preponderanza, con l'incremento dell'uso di Internet¹¹ e delle nuove tecnologie¹².

2. Genesi del *right to be forgotten*

Forgiato dalla giurisprudenza a cavallo degli anni '80 e '90 del secolo scorso, il diritto all'oblio viene delineato quale situazione giuridica oscillante tra il diritto al rispetto «dell'identità della persona e il diritto alla riservatezza»¹³ ovvero - secondo altra definizione - come quella situazione soggettiva avente «il *corpus* del diritto all'identità personale, ma [...] l'anima della *privacy*»¹⁴.

⁸ O – come a taluni piace definirla – nella «folla solitaria» delle metropoli: v., RIESMAN, *La folla solitaria*, (1948), trad. it. di G. Santi, Bologna, 1999.

⁹ Discorre di pretesa a «liberarsi dell'oppressione dei ricordi, da un passato che continua a ipotecare pesantemente il presente» S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 406, il quale mette in luce come tale passato non può trasformarsi «in una condanna che esclude ogni riscatto».

¹⁰ ERRIGO, *Il diritto all'oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi contesti digitali*, in *dirittifondamentali.it*, 30 aprile 2021, 642 ss.; ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, 313 ss.

¹¹ Cfr. FEMIA, *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. PERLINGIERI e RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, 15-76; FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2015, 90 ss.; D'AMBROSIO, *Confidentiality and the (Un)Sustainable Development of the Internet*, in *Italian Law J.*, 2016, 253 ss. Si fa presente che nel gennaio 2021 il numero di utenti di Internet nel mondo ha superato 4,6 miliardi (un incremento del 7,3% rispetto al 2020); nel 1997 se ne contavano circa 120 milioni. Nel 2020 i dispositivi collegati a Internet sono circa 50 miliardi; nel 2014 – senza andare troppo indietro nel tempo –, erano 10 miliardi. E, in tutto questo, volendo segnalare un aspetto (forse l'unico) positivo della pandemia da Covid-19, di sicuro il 2020 sarà ricordato come l'anno nel quale l'umanità ha compiuto un grande balzo in avanti circa l'uso delle tecnologie digitali.

¹² S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritto*, Bologna, 1995, 19 ss.

¹³ Così, PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in ID. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, 30, il quale sottolinea altresì che si tratta di una «categoria giuridica complessa, multiforme, polisensibile e poliedrica, la cui natura è di volta in volta segnata dalle caratteristiche dei fenomeni ai quali è applicata».

¹⁴ In questi termini, MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, 81. Riconosce che il diritto all'oblio sia «nato dalle costole del diritto all'identità personale e del diritto alla riservatezza», NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno resp.*, 2020, 746. Cfr., inoltre, DAGA, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, *ivi*, 2014, 271 ss.

La sua autonoma configurazione si ebbe grazie a quel percorso espansivo dei c.dd. diritti della personalità che impose di considerare sotto una nuova luce interpretativa l'art. 2 cost.: "clausola aperta" volta a tutelare ogni forma di esplicazione della personalità umana e, dunque, anche i diritti non ancora normativamente 'tipizzati'¹⁵.

Per meglio comprendere tale passaggio occorre ricordare come, inizialmente, parte della dottrina riteneva che la Costituzione italiana avesse soltanto un mero valore programmatico: sì che, le sole situazioni esistenziali tutelate erano quelle espressamente disciplinate dalla normativa ordinaria (quali, ad esempio: il diritto al nome, art. 6 c.c.; il diritto all'immagine, art. 10 c.c.; ecc.). Contrapposta a questa teoria (c.d. atomistica), una diversa corrente di pensiero (c.d. monistica) iniziò a prospettare l'esistenza di un unico diritto della personalità, dal contenuto vago ed indistinto, volto a riassumere tutti gli altri senza identificarsi con la loro somma¹⁶ o, meglio, sulla base dell'assiologia ordinamentale, a riconoscere l'esistenza di un unitario valore della persona umana¹⁷ emergente sotto una molteplicità di profili esistenziali¹⁸, oggetto di tutela a prescindere dall'esistenza di specifiche previsioni legislative¹⁹.

Superato, dunque, il precedente indirizzo interpretativo fondato sulla generale negazione di qualsivoglia situazione giuridica soggettiva priva di un esplicito fondamento normativo²⁰, la giurisprudenza di legittimità inizia a riconoscere, dapprima, il «diritto alla riservatezza» quale situazione diretta a

¹⁵ ALPA, *Diritti della personalità emergenti, diritto all'identità personale*, in *Giur. merito*, 1989, 464 ss.; BASILICA, *Il difficile percorso della formalizzazione giuridica dei diritti della personalità c.d. atipici*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, 694 ss.

¹⁶ Sì che, ogni manifestazione dell'uomo e ogni sua legittima aspirazione allo svolgimento della propria personalità sono tutelate e assecondate nella loro realizzazione secondo modalità non preventivamente determinate, né modellabili nel tempo. Cfr., al riguardo, RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005. In argomento, anche, Id., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. inf.*, 2007, 1043 ss.

¹⁷ Sul punto v. P. PERLINGIERI, *La personalità umana*, Napoli-Camerino, 1972, 7 ss.; ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, 3 ss.

¹⁸ Cfr. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 376 ss.; P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.* Treccani, XIII, Roma, 1990, spec. 5 ss.; SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, 3 ss.; ID., *Il diritto alla riservatezza. Il diritto all'immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela*, Milano, 2002.

¹⁹ LONARDO, *Diritti della personalità*, in AA.VV., *Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, Napoli, 2005, 175 ss.; v., più ampiamente, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, 159 ss.;

²⁰ Cfr. Cass., 7 dicembre 1960, n. 3199, in *Foro it.*, 1961, I, c. 43 ss.

tutelare «vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti»²¹. Di poi, essa formula una tutela esplicita per il «diritto all'identità personale» inteso come «l'interesse a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale»²². Le due situazioni esistenziali così riconosciute si palesano con caratteri di differenziazione: mentre il diritto alla “riservatezza” attiene alla pretesa di non vedere rappresentati all'esterno profili della propria vita privata, quello dell'“identità» personale” ha riguardo a profili della propria personalità che qualora fossero legittimamente rappresentati all'esterno dovrebbero esserlo nel rispetto della verità, evitando false prospettazioni.

Sulla base di tale diversificazione si pone - in forma embrionale e autonoma - il diritto all'“oblio”²³, delineato dalla giurisprudenza di merito come quella figura che «pur rientrando nel generale ambito di tutela riservata alla vita privata (*privacy*), che trova fondamento nell'art. 2 cost., assume spiccata peculiarità rispetto al diritto alla riservatezza», giacché «a differenza di questo, non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell'individuo e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati - nonostante il tempo trascorso e il venir meno del requisito dell'attualità - per richiamare su di essi [...] “ora per allora” l'attenzione del pubblico [...] proiettando l'individuo [...] verso una nuova notorietà indesiderata»²⁴.

²¹ Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Dir. aut.*, 1975, p. 351. Cfr. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e “droit à l'oubli”*, in ALPA, BESSONE, BONESCHI e CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127 ss.; COSTANZA, *Riservatezza o non riservatezza*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, *Diritto privato*, 1, *Personae, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, 221 ss.

²² Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2211 ss. Per un'approfondita disamina sull'«atmosfera culturale che ha preparato il terreno all'emergere di questo nuovo diritto» e sul percorso giurisprudenziale che ne ha definito i confini ed i contesti applicativi v. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, 9 ss.

²³ Se ne discute, in uno dei primi convegni sul tema, ad Urbino: v., GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999, 42 ss.

²⁴ Così, Trib. Roma, ord., 20 novembre 1996, in *Dir. inf.*, 1997, 336 ss.: ciò - si precisa - «indipendentemente dal contenuto positivo o negativo che - in relazione alla natura dei fatti narrati - può assumere la considerazione sociale».

Riconoscimento che - di lì a breve - è fatto proprio dalla Suprema Corte che qualifica l'oblio come l'«interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente pubblicata»²⁵. Si che, mentre la riservatezza ha ad oggetto fatti tenuti riservati, dei quali si vuole vietare la divulgazione, l'oblio ha riguardo a fatti che sono già di pubblico dominio, dei quali però si vuole impedirne la rievocazione.

In tale contesto storico il diritto all'oblio si pone in stretta connessione con il «diritto di cronaca»: individuabile nella pretesa volta ad impedire la ripubblicazione di notizie trascorso un significativo lasso di tempo, quando la nuova divulgazione sia priva di interesse attuale per la collettività. Nel bilanciamento tra i due diritti (cronaca e oblio)²⁶ si riconosce, dunque, la prevalenza del primo là dove la notizia pubblicata risulti attuale, utile, frutto di un serio lavoro di ricerca, descritta mediante un'esposizione civile non eccedente lo scopo informativo²⁷; in questi casi, il diritto all'informazione inteso nella sua complessità - come diritto ad informare e ad essere informati (e, pertanto, anche diritto di cronaca) - prevale sul diritto individuale all'oblio. Viceversa, decorso un adeguato lasso di tempo dalla prima pubblicazione della notizia, qualora non si riattualizzi l'interesse pubblico all'informazione, deve ritenersi prevalente il diritto ad essere dimenticati²⁸ o - come detto con una formula più evocativa - ad «essere lasciati in pace»²⁹.

Il diritto all'oblio è così apparso quale «prodotto giuridico» della c.d. società dell'informazione. Un diritto emerso, per l'appunto, quando, sul finire

²⁵ Cass., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Danno resp.*, 1998, p. 882 ss., con nota di LO SURDO, *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*, chiosata da LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1835 ss.

²⁶ Cfr., RICCIO, *Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, 549 ss.; SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio e diritto all'informazione: un difficile equilibrio*, in *Corr. giur.*, 2018, 1107 ss.; FINOCCHIARO, *Diritto all'oblio e diritto di cronaca: una nuova luce su un problema antico*, in *giustiziacivile.com*, 15 gennaio 2019; PARDOLESI e SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*, in *Foro it.*, 2019, I, c. 235 ss.; BACHELET, *Oblio e cronaca: del delicato rapporto tra due diritti «egualmente fondamentali»*, in GRANELLI (a cura di), *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, Milano, 2019, 19 ss.

²⁷ Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, c. 2711 ss. (c.d. sentenza decalogo).

²⁸ Sul punto v. Cass. pen., 22 settembre 2016, n. 39452, in *Foro it.*, 2016, II, c. 621 ss.; Cass., 24 giugno 2016, n. 13161, *ivi*, I, c. 2729.

²⁹ DI MARZIO, *Il diritto all'oblio*, in *Pers. danno*, 6 luglio 2006. Sulle «nuove frontiere» emergenti in merito ai c.dd. diritti della personalità v. ALPA e RESTA, *Le persone e la famiglia*, I, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2019, 365 ss.

di un secolo che ha visto l'affermazione prima dei giornali a stampa, poi della radio, poi della televisione, e infine di Internet, l'uomo ha iniziato a scoprire come anche una notizia vera e diffusa in maniera corretta, possa, nel tempo, arrecare disagio all'interessato³⁰.

In tali casi - salvo talune eccezioni³¹ - opportuna e lecita si rivela la richiesta che accadimenti relativi alla propria vita passata, non più di interesse pubblico, siano dimenticati³².

3. Dalla carta stampata ad Internet

Con l'avvento delle nuove tecnologie il diritto all'oblio ha iniziato a manifestare un'ulteriore declinazione applicativa nel contesto digitale. Si osserva, infatti, come la indefettibilità della memoria virtuale incida sul rapporto tra memoria ed oblio, ridefinendo le condizioni di bilanciamento

³⁰ VIGEVANI, *Identità, oblio, informazioni e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *Danno resp.*, 2014, p. 731 ss.; F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, cit., 3 ss.; DI CIOMMO e PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in internet alla tutela della identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno resp.*, 2012, 701 ss.

³¹ Vi sono fatti talmente gravi che l'interesse pubblico alla loro riemersione da parte dei *mass media* non viene mai meno: si pensi, ad es., ai crimini contro l'umanità, ma anche ad altri accadimenti riproposti perché hanno inciso significativamente sul corso della storia ovvero hanno riguardato persone particolarmente esposte sul piano sociale. Sul punto v., DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno resp.*, 2014, 1102.

³² Anche la Corte costituzionale si occupa del diritto all'oblio, individuandone un fondamento nella funzione rieducativa della pena, *ex art. 27*, comma 3, cost., costituente «un principio [...] da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea» (Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2385 ss.). Principio dal quale discenderebbe la necessità di evitare la riesumazione di notizie datate, in mancanza di un interesse sociale che ne impedirebbero, ad esempio, ad un soggetto – resosi responsabile nel passato di infrazioni alla legge – l'effettivo reinserimento nella società, a meno che la condotta criminosa sia di particolare allarme sociale da «comportare una “resistenza all'oblio” nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria» (Corte cost., 28 maggio 2014, n. 143, in *Giur. cost.*, 2014, 2369 ss.). Cfr., MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del cd “diritto all'oblio”)*, in *Giust. civ.*, 1997, 515 ss. e, più ampiamente, ID., *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir., Agg.*, VI, Milano, 2002, 851 ss.; NISTICÒ e PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino 2014, 7 ss. Osserva che la memoria ha «come la luna, doppia faccia»; RUGGERI, *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, in *Consulta online*, 2019/II, 355: «l'una illumina, l'altra nasconde, o meglio, dalla prospettiva del diritto, sull'una c'è l'obbligo di fare luce, sull'altra quella di lasciarla in ombra. A seconda dell'angolo di visuale adottato, essa è perciò ora valore, ed ora disvalore».

tra l'interesse generale all'informazione³³ e l'interesse individuale ad essere dimenticato. Si distinguono, pertanto, due fasi nell'evoluzione del diritto all'oblio, legate l'una alla stampa cartacea, l'altra agli archivi *online*.

Nella prima fase, il diritto all'oblio è inteso quale pretesa di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente divulgate, dopo che sia trascorso un notevole lasso di tempo rispetto all'accadimento³⁴. In tale contesto, si osserva come il "ciclo di vita dell'informazione cartacea" sia destinato sempre ad esaurirsi, dopo la fase propagandistica a mezzo stampa. Una volta, dunque, cessato l'effetto mediatico derivante dalla circolazione della notizia, il processo "fisiologico" di cancellazione dei ricordi passati opera come «antidoto necessario contro gli eccessi della memoria»³⁵, favorendo la «riappacificazione sociale e l'evoluzione della personalità individuale»³⁶.

Nella seconda fase, invece, lo scenario muta³⁷; si potrebbe dire, anzi, che esso è sconvolto dall'avvento e dalla rapidissima espansione di Internet. Nata, sul finire del secolo scorso, come rete di connessione tra apparecchi informatici, Internet è divenuta, infatti, una realtà talmente pervasiva da aver rivoluzionato il modo nel quale l'uomo del terzo millennio si relaziona con gli altri. In questo scenario «dimenticare è diventato l'eccezione e ricordare la norma»³⁸: l'inesauribile flusso di informazioni accessibili *online* ha determinato una sorta di «immortalità dei dati digitali»³⁹ i quali giungono a sopprimere i benefici positivi della dimenticanza. Non è mancato, infatti, chi ha osservato: l'«oblio è morto, viva l'oblio!»⁴⁰. Si passa, dunque, al diritto a contestualizzare e aggiornare fatti permanenti sulla rete e appiattiti dalla rete anche se legittimamente pubblicati. Qui l'oblio è inteso quale pretesa alla corretta e aggiornata contestualizzazione dell'informazione pubblicata

³³ Informazione quale strumento di conoscenza per PUGLIATTI, *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, 45 ss., spec. 113 ss.; sottolinea che «conoscere è potere» e «l'informare e l'essere informati rappresentano una necessità strutturale dell'intero sistema» P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 327.

³⁴ Cass., 9 aprile 1998, n. 3679, cit., 882 ss.

³⁵ OLIVERIO, *Memoria e oblio*, Soveria Mannelli, 2003, 9. Sul punto v., inoltre, P. PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 624 ss.

³⁶ ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet?*, cit., 319.

³⁷ Cfr., PALMIERI e PARDOLESI, *Polarità estreme: oblio e archivi digitali*, in *Foro it.*, 2020, I, c. 1570 ss.

³⁸ MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, 2010, 2.

³⁹ ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Torino, 2017, 181.

⁴⁰ DI CIOMMO, *o.u.c.*, 1105.

dall'editore del sito sorgente; come necessità dell'*aggiornamento* e della *contestualizzazione*⁴¹ delle informazioni (notizie nel *web* che, per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati implicano l'irrilevanza, o meglio la 'non interferenza' dell'interesse pubblico all'informazione a tutela dell'identità sociale attuale del soggetto leso)⁴².

4. Pluralità di fonti e *multilevel protection*

Accade, dunque, che lo schermo sul quale la persona proietta la sua vita viene enormemente dilatato: non è più soltanto quello del suo *personal computer*; dietro quello schermo si cela l'intero spazio della rete. Ma, l'entrata in questo spazio, può essere accompagnata da una perdita di diritti? Il cambiamento è stato colto allorché ci si è resi conto che la tradizionale nozione di *privacy*⁴³, come «diritto a essere lasciato solo», non era più in grado di competere in una dimensione così profondamente mutata. La sua costruzione originaria, infatti, riproduceva lo schema della proprietà privata: gli altri sono esclusi e, all'interno della mia *privacy*, nessuno può legittimamente penetrare. Ma la rivoluzione elettronica e tecnologica ha trasformato la nozione stessa di "sfera privata" divenuta sempre più intensamente luogo di scambi, di condivisione di dati personali, di informazioni. Si è passati, così, dall'originale nozione di «riservatezza» a quella di «protezione dei dati», elaborata in ambito europeo.

L'attenzione si sposta, dunque, agli spazi sconfinati e mobili della rete per i quali emerge l'esigenza di una disciplina uniforme. Qui un insieme di principi-valori-diritti umani vengono a concorrere dinanzi a un pluralismo di fonti e ad una molteplicità di giurisdizioni con enormi difficoltà di risoluzione delle controversie e di bilanciamento tra *privacy*, dignità, identità personale,

⁴¹ Discorre di «*Contextual Identity*» NISSENBAUM, *Privacy in Context Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*, Stanford, 2009.

⁴² Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 836 ss. con note di: MANTELETO, «Right to be forgotten» e archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio, *ivi*; DI MAJO, *Il tempo siamo noi ...*, in *Corr. giur.*, 2012, 764 ss.; CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi on line, tra diritto all'oblio e rettifica "atipica"*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 1147; EUSEBI, *Anonimato, identità personale e diritto di cronaca nel mondo telematico. La sentenza della Corte di Cassazione n. 5525/2012*, in *Cyberspazio dir.*, 2013, 183 ss.

⁴³ Cfr., COSTANZA, *o.c.*, spec., p. 225 s.; M. FRANZONI, *Privacy e diritti dell'interessato*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, 885 ss.

reputazione, onore, immagine ecc., da un lato, e libertà di informazione ed espressione, diritto di cronaca, accesso, conoscenza, ricerca storico-scientifica ecc., dall'altro. Tutto questo in assenza di una preferenza gerarchica, predefinita e rigida, giacché i diritti in rete «non sono gerarchizzabili, perché è la rete stessa che rifiuta le gerarchie»⁴⁴.

In tale quadro, il diritto all'oblio compare quale «diritto a governare la propria memoria, per restituire a ciascuno la possibilità di reinventarsi, di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipresente e totale vuole rinchiudere tutti»⁴⁵.

Ma, come diritto, necessita di tutele e di una regolamentazione. Ma... può avere regole il mondo del *web*? Benvenuti o no che siano - per usare le parole della *Dichiarazione d'indipendenza del ciberspazio*⁴⁶ - gli Stati impongono la loro presenza, esercitano i loro poteri. È indispensabile far sì che una pluralità di attori, ai livelli più diversi, possano dialogare con regole comuni secondo un modello definito «*multilevel*»: soggetti diversi, a livelli diversi, con strumenti diversi, negoziano e si legano con impegni reciproci per individuare e rendere effettivo un patrimonio comune di diritti. Nel corso di questo processo si potrà provare a giungere a risultati parziali, all'integrazione tra codici di autoregolamentazione o ad altre forme di disciplina, ovvero a normative comuni per singole aree del mondo, come dimostra l'Unione europea, la "regione" del pianeta dove più intensa è la tutela di questi diritti.

Le obiezioni tradizionali sono sempre le stesse: chi è il Legislatore? Quale Giudice renderà applicabili i diritti proclamati? Domande che, in parte, appartengono al passato; ignare della valanga di nuovi diritti umani nascenti.

⁴⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 394. Sul punto cfr., inoltre, FEMIA, *Decisori non gerarchizzabili, riserve testuali, guerra tra Corti. Con un (lungo) intermezzo spagnolo*, in MEZZASOMA, RIZZO e RUGGIERI (a cura di), *Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come tecnica di difesa*, Napoli, 2010, 106 ss.

⁴⁵ In questi termini, S. RODOTÀ, *o.u.c.*, 406.

⁴⁶ Dichiarazione che esordisce: «Governi del Mondo Industriale, stanchi giganti di carne e acciaio, io vengo dal Ciberspazio, la nuova sede della Mente. Per il bene del futuro, chiedo a voi del passato di lasciarci in pace. Non siete i benvenuti tra noi. Non avete sovranità là dove ci siamo riuniti». In merito a tale affermazione cfr., S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet?*, in AMORETTI (a cura di), *Diritti e sfera pubblica nell'era digitale*, in *Pol. dir.*, 2010, 338, il quale ha evidenziato come questa «affermazione orgogliosa rifletta il sentire di un mondo, di una sterminata platea in continua crescita [...], che si identifica con una invincibile natura di Internet, libertaria fino all'anarchia, coerente con il progetto di dar vita ad una rete di comunicazione che nessuno potesse bloccare o controllare. Ma è pure un'affermazione che ha dovuto subire le dure repliche da una storia in continua accelerazione, da una cronaca che consuma».

5. Il quadro normativo italo-europeo

Per rispondere a tali quesiti occorre dapprima illustrare il quadro normativo presente e la sua evoluzione negli ultimi decenni limitando l'analisi - per una maggiore comprensione del fenomeno - all'Italia ed all'Europa.

Sul tema della tutela dei diritti l'Unione europea ha da sempre mostrato una 'pulsante' attenzione. Il «diritto alla protezione dei dati di carattere personale» (art. 8) viene riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come autonomo e distinto da quello «al rispetto della propria vita privata e familiare» (art. 7). Distinzione che non è soltanto di facciata: nel diritto al rispetto della vita privata e familiare si manifesta, soprattutto, il momento individualistico; il potere si inserisce sostanzialmente nell'escludere interferenze altrui: la tutela è statica, negativa. Diversamente, la protezione dei dati si concretizza in un potere di intervento: la tutela è, in altri termini, dinamica⁴⁷. I poteri di controllo e di intervento, inoltre, non sono attribuiti soltanto ai diretti interessati, ma vengono affidati anche a un'Autorità indipendente. Carta dei diritti - anche nota come Carta di Nizza (sottoscritta il 7 dicembre 2000 e, di poi, adattata il 12 dicembre del 2007 a Strasburgo) - che ha assunto, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il medesimo valore giuridico dei Trattati (*ex art. 6 TUE*) e, quindi, diviene pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

Lo stesso può dirsi con riguardo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) i cui diritti fondamentali ivi garantiti - in specie, per quel che qui interessa, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)⁴⁸ e 10 (libertà di espressione) - «fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

Passando alle fonti c.dd. secondarie, va ricordato che, al fine di garantire un'omogenea protezione dei dati delle persone, il legislatore europeo aveva dapprima emanato la dir. 95/46/CE (relativa alla *Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*), con lo scopo di armonizzare le normative nazionali in materia già esistenti in molti Stati europei. Tale direttiva - che ha rappresentato la pietra miliare della storia della protezione dei dati - è stata recepita in Italia con l. 31

⁴⁷ Il passaggio da una concezione statica di riservatezza (risalente a WARREN e BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard L. Rev.*, 1890, 193 ss.) a una visione dinamica sono ripercorse da S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2009, 100 s.

⁴⁸ Il legame tra l'art. 8 Cedu e il diritto all'oblio è evidenziato da BARTOLINI e SIRY, *The right to be forgotten in the light of the consent of the data subject*, in *Computer L. Sec. Rev.*, 2016, 220 ss.

dicembre 1996, n. 675 (intitolata Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); in séguito sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. *Codice in materia di protezione dei dati personali*, volto a raccogliere le indicazioni e le direttive europee intervenute nel lasso di tempo intercorso dal 1996 al 2003. Il legislatore italiano, pertanto, adeguandosi alle istanze di armonizzazione espresse a livello europeo, ha predisposto un sistema basato sul prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, segnando il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, finalizzata al controllo dell'utilizzo dei dati personali⁴⁹.

Infine, nel gennaio 2012, la Commissione europea ha presentato ufficialmente il c.d. pacchetto protezione dati con lo scopo di garantire un quadro giuridico coerente ed un sistema complessivamente armonizzato in materia di protezione dati nell'Unione europea. Nel maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento UE definitivamente applicabile in via diretta in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018: due anni di tempo necessari per consentire alle imprese ed al settore pubblico di organizzarsi per allineare i trattamenti dei dati ai nuovi standard. Normativa che è dichiaratamente volta a far sì che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato⁵⁰.

6. L'evoluzione del «diritto ad essere dimenticati» nel dialogo fra Corte di giustizia e Corte europea dei diritti umani

Se tale è la normativa europea volta a uniformare il trattamento e la tutela dei dati personali, instabile e incerto è apparso, invece, il dialogo tra le Corti, nel quale è emerso un disallineamento tra le giurisprudenze transnazionali, in specie tra la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti umani⁵¹.

⁴⁹ V., per tutti, S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 4 ss.

⁵⁰ FUSCO, *Dalla sentenza "Google Spain" al Regolamento 2016/679, passando per la Carta dei diritti fondamentali di Internet: l'itinerario del diritto all'oblio lungo i sentieri del Web*, in *Ratio iuris*, 1settembre 2016; SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 1023 ss.; LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr. impr.*, 2018, 106 ss. e, con specifico riferimento al diritto all'oblio, 118 ss.

⁵¹ D'AMBROSIO, *La protezione dei dati personali alla luce della giurisprudenza CEDU e CGUE: aspetti generali e profili di criticità*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2019, 970 ss.

Notevole interesse ha sollevato, nel 2014, la decisione della Corte di giustizia in merito al noto caso *Google Spain*⁵²: un cittadino spagnolo, esercitante il proprio diritto ad essere dimenticato, chiedeva la rimozione, prima al gestore del sito e poi a Google, di alcuni dati personali pubblicati in poche righe del giornale “*La Vanguardia Ediciones SL*” e da lui ritenuti non più attuali. La problematica riguardava, in altri termini, la possibilità per un soggetto di chiedere ai motori di ricerca di non indirizzare gli utenti su una determinata risorsa contenente una certa notizia; ossia, non aiutare i cibernauti a rintracciare una determinata informazione sgradita.

La Corte, con tale sentenza, è pervenuta a soluzioni talmente innovative da scatenare un dibattito mondiale sul diritto all’oblio in Internet⁵³ e sul ruolo dei motori di ricerca (in particolare di Google). Tre sono stati i temi di maggior interesse.

Il primo ha avuto riguardo al trattamento dei dati personali. La convenuta in giudizio Google sosteneva che indicizzando in modo automatico i *link* pubblicati sul *web*, essa non veniva a compiere alcuna attività che potesse essere qualificata di «trattamento», ma soltanto una «indicizzazione automatica» con memorizzazione dei dati e messa a disposizione del pubblico. Inoltre, anche ipotizzando che «tale attività d[ovesse] essere qualificata come

⁵² Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González*, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 295 ss., con note di: PALMIERI e PARDOLESI, *Diritto all’oblio: il futuro dietro le spalle*, *ivi*; GIANNONE CODIGLIONE, *Motori di ricerca, trattamento di dati personali e obbligo di rimozione: diritto all’oblio o all’autodeterminazione informativa?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 1054 ss.; SCORZA, *Corte di Giustizia e diritto all’oblio: una sentenza che non convince*, in *Corr. giur.*, 2014, 1741 ss.; PERON, *Il diritto all’oblio nell’era dell’informazione on line*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 1159 ss.; POLLICINO, *Diritto all’oblio e conservazione dei dati. La Corte di Giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy*, in *Giur. cost.*, 2014, 2499 ss.; PIZZETTI, *La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in *federalismi.it*, 10 giugno 2014; VIGLIANISI FERRARO, *La sentenza Google Spain e il diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 159 ss.; MINIUSI, *Il “diritto all’oblio”: i paradossi del caso Google Spain*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2015, 209 ss. Con riguardo alle numerose implicazioni – non solo giuridiche – della decisione cfr., RESTA e ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 3 ss.

⁵³ Cfr., PALMIERI e PARDOLESI, *Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quad. Foro it.*, 2014, 5 ss.; SARTOR e VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, in RESTA e ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *o.c.*, 117 ss.; FLOR, *Dalla ‘data retention’ al diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de jure condendo*, *ivi*, 243 ss.; MELIS, *Il diritto all’oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Gior. dir. amm.*, 2015, 171 ss.; BUGIOLACCHI, *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell’interessato?*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, 571 ss.

“trattamento di dati”», si riteneva che «il gestore di un motore di ricerca non p[otesse] essere considerato come “responsabile” di tale trattamento, dal momento che egli non [poteva avere] conoscenza dei dati in questione e non esercita[va] alcun controllo su di essi»⁵⁴. La Corte, invece, ha ritenuto il gestore di detto motore di ricerca «responsabile» del trattamento.

Secondo aspetto: applicazione della normativa spagnola (ed europea) a un'azienda con sede legale negli USA. La Corte ha riconosciuto che «qualora il gestore di un motore di ricerca» venga ad aprire «in uno Stato una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della stessa si dirig[a] agli abitanti di detto Stato membro»⁵⁵, debba trovare applicazione la normativa a tutela del trattamento di dati personali prevista nel territorio statale, ossia la legge nazionale del Paese nel quale il motore di ricerca opera.

Terzo e ultimo profilo d'interesse ha avuto riguardo all'obbligo di intervenire a tutela del diritto all'oblio. La Corte ha riconosciuto all'utente che abbia ragione il diritto di chiedere che un certo contenuto diretto a pregiudicarlo non fosse reso più fruibile *online*⁵⁶. Sì che all'interessato è stato riconosciuto il diritto di chiedere al motore di ricerca - ritenuto «responsabile» - la “rimozione dell'indicizzazione” perché i diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta europea dei diritti fondamentali (rispetto della vita privata e della vita familiare; protezione dei dati di carattere personale) prevalgono in linea di principio - ed anche a prescindere da un 'pregiudizio dell'interessato' - sia sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca (*ex art. 16*), sia sull'interesse del pubblico all'informazione (*ex art. 11*)⁵⁷.

⁵⁴ Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain, cit., punto 22.

⁵⁵ Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain, cit., punto 60.

⁵⁶ Il «gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei *link* verso pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine *web* di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine *web* sia di per sé lecita»: così, Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain, cit., punto 88.

⁵⁷ V. Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain, cit., punto 99, la quale, ad ogni modo, puntualizza: «così non sarebbe qualora risultasse» – ad es., per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica – «che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi». Al riguardo non è mancato chi ha sottolineato come la sentenza «offr[a] una visione profondamente restrittiva dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali [...] rispetto al diritto a vedere protetta la propria riservatezza nell'ambito delle ricerche in rete», al punto tale da «cogliere un indizio piuttosto serio di un bilanciamento tra diritti contrastanti che non può non nascere asimmetrico, del tutto

Viene, così, a configurarsi un diritto non più (o non soltanto) alla dimenticanza di sé (*to be forgotten*), quando una sorta di diritto a non essere facilmente trovati (*to not be found*) o diritto non essere facilmente visti (*to not be seen*)⁵⁸. Si evidenzia, in realtà, come parlare di diritto all'oblio, o diritto ad essere dimenticati, sia fuorviante dal momento che quella del dimenticare è un'attività che non può essere imposta: insomma, non si dimentica a comando. Pertanto, più opportuno sarebbe discorrere di un diritto ad essere cancellati o di un diritto ad essere deindicizzati⁵⁹.

Sul tema è intervenuta anche la Corte europea dei diritti umani⁶⁰, trattando una questione in termini, tutto sommato, simili a quelli esaminati dalla Corte di giustizia. La sentenza risulta particolarmente significativa giacché, da un lato, disconosce - ossia, non consente - all'interessato il diritto ad ottenere la rimozione dell'informazione pubblicata *online*; dall'altro, individua il punto di equilibrio tra la conservazione della notizia (pur non corretta) nel patrimonio informativo dei giornali in rete e la pretesa della persona coinvolta alla conservazione dell'identità personale nell'obbligo di pubblicare una nota aggiuntiva ad una fonte disponibile in un archivio Internet, la quale vada a specificare la circostanza che tale informazione sia stata reputata diffamatoria dall'autorità giudiziaria.

In altre parole, i giudici di Strasburgo hanno avallato la soluzione volta ad assicurare la piena libertà di espressione (garantita dall'art. 10 Cedu) dalla quale discende la legittima permanenza delle informazioni pubblicate anche

sbilanciato, già in partenza, a favore delle ragioni di tutela della privacy digitale»: così, O. POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in RESTA e ZENOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet*, cit., 314 s.

⁵⁸ Sembra configurarsi un diritto «al ridimensionamento della propria visibilità telematica» per SICA e D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, in SICA, D'ANTONIO e RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milanofiori Assago, 2016, 154.

⁵⁹ In séguito a tale decisione, l'avv. Mario González ha vinto la sua battaglia contro Google: chi scrive il suo nome su *google.es* non visualizza più l'articolo del quotidiano spagnolo e, pertanto, non può scoprire che «nel 1998 il ministero del lavoro iberico aveva sequestrato e messo all'asta la sua abitazione». Tuttavia, l'articolo in questione è facilmente rinvenibile *online* utilizzando *google.com* e cioè la pagina americana del motore di ricerca, o tanto per fare un esempio, *google.sm* (cioè la versione sanmarinese che agli italiani non crea neanche problemi di lingua). Osserva DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice*, cit. p. 1112: «Il diritto non lo dice [e la sentenza tace sul punto], ma l'assenza di confini geografici nazionali in Internet, così come la globalità e la ubiquità della Rete, rendono facilmente aggirabili sul piano tecnico le disposizioni (tanto legislative, quanto pretorie) delle autorità nazionali».

⁶⁰ Corte edu, 16 luglio 2013, n. 33846/2007, Węgrzybowski e Smolczewski c. Polonia, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, p. 1211 ss.; ma v., anche, Corte edu, 19 ottobre 2017, n. 71233/13, Fuchsmann c. Repubblica Federale di Germania, in *Danno resp.*, 2018, 149 ss.

su Internet a tutela del diritto della collettività di accedere alle notizie, anche del passato. Libertà di espressione costituente presupposto fondamentale di una società democratica, con il conseguente restringimento dell'ambito di operatività del diritto all'oblio. Sì che, il rimedio della rimozione integrale di un articolo giornalistico diffamatorio, finalizzato alla tutela della reputazione degli individui (*ex art. 8 della Carta*) è stato ritenuto «sproporzionato»: il punto di incontro tra le esigenze poste dai due articoli ora richiamati (8 e 10 Cedu) va individuato nell'obbligo, a carico dell'*editor*, di pubblicare aggiunte o precisazioni all'articolo in questione le quali consentano al pubblico un'immediata contestualizzazione dello stesso alla luce degli avvenimenti storici successivi alla pubblicazione.

Nel bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita familiare e la libertà di espressione è stata, dunque, data prevalenza a quest'ultima, ponendo "in ombra" il diritto all'oblio. E la dottrina non ha mancato di commentare la vicenda con un titolo evocativo della 'dimenticanza' del diritto ad essere dimenticati⁶¹.

7. Analisi casistica alla luce dell'art. 17 GDPR. Il «diritto alla cancellazione» nel pluralismo dei rimedi

In questo scenario, entra in vigore in Europa il *Regolamento generale sulla protezione dei dati* n. 2016/679 (anche noto come GDPR, *General Data Protection Regulation*) il quale espressamente, all'art. 17, riconosce all'interessato «il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo», mentre il titolare del trattamento ha l'*obbligo* di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali in presenza di determinati motivi⁶².

⁶¹ In tal senso, BONAVIDA e PARDOLESI, *La Corte Edu contro il diritto all'oblio?*, in *Danno resp.*, 2018, 149 ss., i quali sottolineano, a chiusura del contributo: «le criticità del *right to be forgotten* restano impregiudicate» (p. 155). Sul punto v., inoltre, DI CIOMMO, *Privacy in Europe after Regulation (EU) No 2016/679: What Will Remain of the Right to Be Forgotten?*, in *Italian Law. J.*, 2017, 24 ss.

⁶² Cfr., SUMAN, *Il diritto alla cancellazione*, in PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018*, Milano, 2019, 199 ss.; THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 410 ss.; PIRAINO, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, *ivi*, 369 ss.; SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica*, *cit.*, 1023 ss.

Nonostante nel formale titolo della rubrica si discorra di «diritto alla cancellazione» (con l'ulteriore inciso virgolettato «diritto all'oblio»), si osserva che la disposizione non ne individua i tratti specifici, discorrendo esclusivamente di «diritto alla cancellazione»⁶³; inoltre, in essa non viene recepito il *dictum* della sentenza *Google Spain* in ordine al diritto alla deindicizzazione (c.d. *delisting*), ossia non si differenzia tra l'eliminazione dell'informazione personale dal sito fonte/sorgente e la rimozione del contenuto dall'elenco dei risultati indicizzati sul *web*. Sono, invece, indicati i presupposti - cumulabili o alternativi - per il riconoscimento e l'azionabilità del diritto, ossia: *a*) i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti/trattati; *b*) l'interessato revochi il consenso (e non esista altro fondamento giuridico per il trattamento); *c*) l'interessato si opponga al trattamento per la sua particolare situazione; *d*) i dati personali siano stati trattati illecitamente; *e*) i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati sarebbe, invece, ammesso e ritenuto necessario a séguito del bilanciamento: *a*) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; *b*) per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri; *c*) per motivi di interesse pubblico sanitario; *d*) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici [...]; *e*) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Molte le criticità segnalate dalla dottrina: l'assenza di una precisa definizione⁶⁴; la discrezionalità nel bilanciamento giudiziale affidato alle Corti

⁶³ Rileva DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/697 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 306, come durante i lavori preparatori il regolamento riportasse l'espressione «*right to be forgotten or right to erase*», di poi modificata in quanto suscettibile di generare confusione e ampliare di troppo la portata della disposizione, andando oltre alla mera cancellazione del dato. Per considerazioni al riguardo, formulate alcuni anni prima, v., FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, 591 ss., la quale metteva in evidenza come la cancellazione sia «un'operazione sui dati che esclude ogni ulteriore conservazione degli stessi, mentre l'oblio sembra piuttosto essere una finalità, che si può raggiungere con la cancellazione, ma anche con il blocco».

⁶⁴ Il risultato ottenuto sarebbe «deludente» per NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio*, cit., 750: da un lato, mancherebbe una definizione «specificamente definit[a]» e, dall'altro, «le nuove disposizioni normative possono essere interpretate in modo tale da svuotarne il contenuto. Infatti, se il diritto in questione venisse ritenuto mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, esso perderebbe la maggior parte della sua connotazione tipica, attorno alla quale, grazie all'attività svolta dai giudici, si sono riconosciuti anche il diritto alla deindicizzazione,

e alle *Authorities* nazionali; la modularità dei provvedimenti. Tanto che la «cancellazione» appare essere soltanto ‘uno’ dei rimedi per realizzare l’oblio: sintesi verbale di molteplici possibili interessi giuridicamente rilevanti. Si sottolinea, infatti, la presenza di diverse declinazioni del diritto all’oblio: il diritto alla «deindicizzazione» dai motori di ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti; il diritto alla «anonimizzazione» del dato⁶⁵, il quale, in tal modo, perde la qualifica personale; il diritto alla esatta «contestualizzazione» del dato non più attuale che sia messo a disposizione del pubblico.

Dopo le due rilevanti decisioni europee sopra richiamate, e dopo l’entrata in vigore dell’art. 17 GDPR, la giurisprudenza italiana si è occupata di due complesse questioni inerenti il «*right to be forgotten*».

A) Il primo caso ha riguardo ad un noto personaggio del mondo dello spettacolo⁶⁶; uno dei più importanti cantautori italiani, il quale veniva, nel 2000, ripreso mentre rifiutava in maniera secca e perentoria un’intervista⁶⁷. Tali immagini venivano messe in onda e commentate in maniera sgradevole. Successivamente, a distanza di cinque anni, le immagini venivano trasmesse nuovamente all’intero di una “classifica dei personaggi più scorbatici e antipatici del mondo dello spettacolo”, accompagnate da commenti poco rispettosi. Il noto cantautore citava, allora, in giudizio l’emittente televisiva (RAI) chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda di tale mancata intervista. Il Tribunale e la Corte d’Appello (giudici di

alla anonimizzazione del dato e all’esatta contestualizzazione dell’informazione non più attuale». Normativa che «delude» anche THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale*, cit., 411, la quale sottolinea come «nell’accolgere la sfida di coniugare i diritti delle persone con le esigenze di mercato, [la disciplina in esame] pare avvalorare un’accezione sempre più spersonalizzata di dati personali con un approccio lontano dalla sensibilità di chi sottolinea il valore giuridico della persona». Cfr., inoltre, BARBIERATO, *Osservazioni sul diritto all’oblio e la (mancata) novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 2100 ss.

⁶⁵ Cfr., FOGLIA, *Il dilemma (ancora aperto) dell’anonimizzazione e il ruolo della pseudonimizzazione nel GDPR*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*, cit., 309 ss.

⁶⁶ Cass., 20 marzo 2018, n. 6919, in *Giur. it.*, 2019, p. 1047 ss. (caso Antonello Venditti) ove la Suprema Corte traccia le “linee direttrici” per il complesso esercizio di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio. Sul punto v. le osservazioni di: MARTINELLI, *Il diritto all’oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?*, *ivi*, 1049 ss.; PARDOLESI e BONAVITA, *Diritto all’oblio e buio a mezzogiorno*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1145 ss.; GIANNONE CODIGLIONE, *I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre “caduta” nell’oblio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, 1317 ss.

⁶⁷ NOCERA, *Il criterio del pubblico interesse e l’intervista televisiva nel conflitto tra riservatezza e diritto di cronaca*, in *Corr. giur.*, 2013, 625 ss.

primo e secondo grado) disattendevano la richiesta ritenendo non necessario il consenso per la pubblicazione dell'immagine (sottolineando la notorietà del personaggio) e non sussistente il diritto all'oblio (sulla base dell'esimente del diritto di satira).

La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata (con rinvio alla Corte d'appello di Roma) e traccia le "linee direttrici" per il complesso bilanciamento tra il diritto di cronaca (o diritto alla storia tramite archivi) e il diritto all'oblio, prevedendo che quest'ultimo possa subire una compressione soltanto in presenza di specifici e determinati presupposti, ossia: 1) la diffusione dell'immagine o della notizia apporti un contributo ad un dibattito di interesse pubblico; 2) sussista un interesse effettivo e attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) sussista un elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica o nella realtà economica o politica del Paese; 4) l'informazione sia veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) sussista la preventiva informazione circa la pubblicazione o la trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. In assenza di tali presupposti, dunque, la pubblicazione di un'informazione concernente una persona determinata (nel caso specifico un artista che è soggetto noto, ma non figura pubblica), a distanza di tempo dai fatti ed avvenimenti che la riguardano, rappresenta violazione del fondamentale diritto all'oblio.

B) Il secondo caso attiene ad un uxoricidio⁶⁸. La vicenda si inserisce all'interno di un consolidato *case law* nazionale diretto ad analizzare i limiti dell'informazione con riguardo a circostanze giudiziarie legittimamente pubblicate da una testata giornalistica e riferibili ad un soggetto non noto, né di rilievo pubblico. Nella fattispecie, un uomo aveva ucciso la moglie ed era stato condannato per il reato a dodici anni di reclusione; dopo aver scontato la pena era ritornato in libertà iniziando una "nuova vita" nell'anonimato, resa possibile dalla dimenticanza dell'evento e dal conseguente reinserimento del reo nel contesto sociale. Un giornale locale, a distanza di ventisette anni dall'accaduto, decide, tuttavia, di ripubblicare i fatti all'interno di una rubrica di «cronaca nera locale», compromettendo, in questo modo, la dignità tanto

⁶⁸ Cass., 5 novembre 2018, n. 28084, in *Foro it.*, 2019, I, c. 3082 ss.

faticosamente riacquisita dall'individuo. La ripubblicazione di questi fatti espone l'autore del reato ad una "gogna mediatica": sì che l'uxoricida ricorre in giudizio lamentando la lesione del suo diritto all'oblio e chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, correlati essenzialmente al grave malessere emotivo generato dalla nuova sottoposizione della vicenda all'attenzione dell'opinione pubblica. Di contro, si sosteneva che la rievocazione di questi fatti fosse legittima in quanto inserita nella rubrica settimanale dedicata a fatti storici di maggior rilievo che avevano particolarmente colpito e turbato la collettività: rientrava, dunque, nel diritto costituzionale di cronaca, di libertà di stampa e di espressione.

L'*iter* processuale, dopo un giudizio di merito conclusosi, sia in primo sia in secondo grado, a favore del riconoscimento della prevalenza del diritto di cronaca, giunge in Cassazione. E qui, la Suprema Corte, per la questione ritenuta «di particolare importanza», decide di trasmettere gli atti alle Sezioni unite.

Le Sezioni unite nel 2019⁶⁹ si pronunciano con una sentenza storica e identificano tre differenti declinazioni del diritto all'oblio: come pretesa a *impedire la ripubblicazione di notizie* quando sia decorso un significativo lasso di tempo dalla prima divulgazione legittimamente resa in passato⁷⁰ (in questo modo si evita di vedere nuovamente ripubblicate notizie del passato);

⁶⁹ Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *Giur. cost.*, 2020, 349 ss., con nota di MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio secondo le Sezioni unite: cerbero o chimera?*, il quale delinea il diritto all'oblio quale «situazione giuridica soggettiva ancillare, che si adatta, di volta in volta, al diritto della personalità al quale fa riferimento [diritto alla riservatezza, diritto all'identità personale, diritto alla protezione dei dati personali]. Una sorta di essere a tre teste, come il cane della mitologia greca, Cerbero, privo quindi di una struttura unitaria e di una riferibilità certa, multiforme, e, soprattutto, di difficile definizione». V., anche, le osservazioni di: DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Corr. giur.*, 2019, 5 ss.; CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, *ivi*, 1195 ss.; MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, in *Danno resp.*, 2019, 611 ss.; POLETTI e CASAROSSA, *Il diritto all'oblio (anzi, i diritti all'oblio) secondo le Sezioni Unite*, in *Dir. internet*, 2019, 725 ss.; CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 1560 ss.; RIZZA, *Lucciole per lanterne. La n. 19681 del 2019 e la terra promessa del diritto all'oblio*, in *giustiziacivile.com*, 24 marzo 2020. Cfr., inoltre, Cass., 5 novembre 2018, n. 28084, in *Foro it.*, 2019, I, c. 235 ss., con note di PARDOLESI e SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*.

⁷⁰ Al riguardo cfr. PARDOLESI, *The right to be forgotten come of age*, in *L&B Lab*, 2020, 6 ss., il quale nel commentare la sentenza della Cass., 19 maggio 2020, n. 9147, sottolinea che l'eterna esposizione non è più determinata dal riemergere della notizia, bensì dalla costante accessibilità dei dati inseriti in archivio digitale accessibile *online*. Sul punto v., anche, SPANGARO, *Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, in *Giur. it.*, 2021, 1332 ss.

come pretesa alla *corretta e aggiornata contestualizzazione dell'informazione* anche se già legittimamente pubblicata⁷¹ (connessa all'uso della rete Internet e alla reperibilità di notizie provenienti dal passato e alla necessità di collocare l'informazione nel contesto attuale); infine, come pretesa alla *deindicizzazione dei dati personali* visibili nell'elenco dei risultati di ricerca disponibili *online*⁷² con specifico riferimento alle implicazioni "digitali" (riguardante la cancellazione dei dati personali)⁷³.

Sì che, il giornalista che rievoca fatti storici non esercita il «diritto di cronaca», ma il «diritto alla rievocazione storica o storiografica di fatti»⁷⁴. La storia, quindi, non può essere considerata cronaca: in essa i fatti narrati - a meno che non si tratti di persone che hanno rivestito o rivestono un ruolo pubblico - devono essere rievocati «in forma anonima». In sostanza, la conoscenza si limita al ricordo del fatto e non deve riguardare anche l'identità; pertanto, qualora il decorso del tempo faccia venire meno l'interesse attuale alla conoscenza di una notizia già legittimamente pubblicata in passato anche per fatti gravi non è ammessa l'ulteriore reiterata diffusione dei dati personali del protagonista della vicenda⁷⁵.

⁷¹ Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, cit., p. 836 ss.

⁷² Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain, cit., c. 295 ss.

⁷³ Cfr., più ampiamente, ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet?*, cit., p. 318. Sul «variegato affresco» del diritto all'oblio e sulla necessità di dettarne «un'adeguata configurazione [...] delle relative traiettorie rimediali» discorrono PALMIERI e PARDOLESI, *Polarità estreme: oblio e archivi digitali*, cit., c. 1571. Rileva CREA, *Droit à l'oubli e memoria storica tra antiche e nuove criticità*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, 954, che il «ragionamento delle sezioni unite desta non poche perplessità, soprattutto sul piano dell'argomentazione. Oltre a dubitarsi della classificazione tra le varie ipotesi di diritto all'oblio, ciò che maggiormente alimenta dubbi è proprio la creazione di un ulteriore concetto (diritto alla rievocazione storica) che dovrebbe consentire all'interprete di creare un nuovo punto di equilibrio tra riservatezza dell'individuo e diritto di informare ed essere informati della collettività».

⁷⁴ Per un commento alla decisione ivi illustrata v., inoltre, PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico: "usque tandem...?"*, in *Foro it.*, 2019, I, c. 3071 ss.; v., inoltre, SCARPELLINO, *Contorsionismi del diritto all'oblio e criticità degli archivi on line*, in *Danno resp.*, 2020, p. 405 ss.

⁷⁵ Sì che, «l'interesse alla conoscenza di un fatto [...] non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto» (a meno che – si torna a precisare – non si tratti di un soggetto che rivesta un ruolo pubblico): così, Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, cit. Criticamente CREA, *o.c.*, 956, osserva: l'«anonimato [...] non è necessariamente il rimedio più efficace per realizzare il punto di equilibrio nel bilanciamento tra oblio-riservatezza e informazione dell'opinione pubblica nella prospettiva anche della memoria storica. Né è esclusivo, ben potendosi nel caso concreto cumulare con altri rimedi (*i.e.*: aggiornamento e integrazione, o anche deindicizzazione o cancellazione, a seconda dei casi) più giusti, ragionevoli e proporzionati rispetto agli interessi in conflitto meritevoli di tutela». Al riguardo, v. G.

8. La deindicizzazione e il c.d. blocco geografico

Nel settembre 2019 torna all'attenzione della Corte di giustizia il tema del diritto alla protezione dei dati personali nel noto caso *Google 2*⁷⁶. Tale decisione si colloca successivamente all'entrata in vigore del reg. UE 679/2016 e, quindi, la questione è esaminata alla luce della portata applicativa dell'art. 17 GDPR. I giudici di Lussemburgo intervengono non soltanto in merito all'ammissibilità dell'esercizio del diritto alla deindicizzazione (quale *species* del diritto all'oblio in Internet), ma anche con riguardo alla possibile estensione territoriale dello stesso.

La Corte di giustizia è investita del seguente quesito: se il gestore di un motore di ricerca, nel dare séguito a una richiesta di deindicizzazione, sia tenuto ad eseguirla su tutti i nomi di dominio del suo motore, cioè anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della normativa europea. Due sono le questioni rilevanti: la prima attiene al rapporto tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto all'informazione dell'utente di Internet; la seconda riguarda la portata territoriale del diritto all'oblio.

Con riguardo alla prima questione si afferma che in Internet i dati personali vengono curati e aggiornati dai c.dd. siti sorgente e, di poi, indicizzati e memorizzati dai motori di ricerca, i quali li trattano per le proprie finalità. Secondo l'art. 17 GDPR, il diritto alla cancellazione⁷⁷ sorge qualora sussistano determinate condizioni (es. la non necessità dei dati per le finalità per le quali erano stati originariamente raccolti, il venir meno del consenso, l'illiceità del trattamento ecc.) alla presenza delle quali l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano. In merito al diritto all'informazione si fa presente che non esiste solo un diritto a essere informati, ma anche un diritto ad informare; ciò vuol significare che

PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, 7 ss., nonché ID., *Reasonableness and Balancing in Recent Interpretation by the Italian Constitutional Court*, in *Italian Law J.*, 2018, 386 ss.

⁷⁶ Corte giust., 24 settembre 2019, c. 507/17, *Google LCC e Google Italia c. Commission Nationale de l'information et des libertés (CNIL)*, in *Danno resp.*, 2020, p. 209 ss., con note di: SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*, *ivi*; PACINI, *Diritti di informazione e diritto alla riservatezza nell'era di internet*, in *Giorn. dir. amm.*, 2010, 60 ss.

⁷⁷ V., più dettagliatamente, LIVI, *Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)*, in BARBA e PAGLIANTINI (a cura di), *Delle Persone. Leggi collegate*, II, in *Comm. c.c.* Gabrielli, Torino, 2019, 267 ss., spec. p. 292 ss.

l'attenzione va rivolta non soltanto a chi fornisce un'informazione (giornali, media e piattaforme digitali, *social network*, motori di ricerca)⁷⁸, ma anche a chi tale informazione la riceve. Informazione, dunque, che va tutelata e garantita in tutte le sue articolazioni, sia per assicurare il pluralismo informativo, sia per promuovere e sostenere il diritto di ciascun utente ad essere informato. Ed è qui che si colloca la questione della portata applicativa del diritto alla deindicizzazione inteso come diritto alla rimozione dei *link* alle pagine *web* contenenti notizie non più attuali⁷⁹. La posizione della Corte di giustizia appare rilevante non soltanto per le implicazioni connesse all'individuazione dei limiti del diritto alla cancellazione, ma, soprattutto, per aver affermato che l'attività di indicizzazione e memorizzazione automatica delle informazioni messe a disposizione del pubblico di Internet costituisce «trattamento di dati personali», di cui il gestore del motore di ricerca è responsabile, con evidenti ricadute sul piano delle conseguenze giuridiche.

Con riguardo alla seconda questione, si prende in esame la portata territoriale del diritto all'oblio. Al riguardo si stabilisce che il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca (ossia a livello mondiale), ma soltanto nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con ciò limitando l'adempimento dell'obbligo in tali confini spaziali⁸⁰.

La portata del rimedio della deindicizzazione⁸¹, dunque, si restringe notevolmente: ciò in quanto in molti Stati terzi il diritto alla protezione

⁷⁸ Cfr., DE FRANCESCHI e LEHMANN, *Data as tradeable Commodity and new Measures for their Protection*, in *Italian Law. J.*, 2015, 22 ss.; C. PERLINGIERI, *Gli accordi tra i siti di "social networks" e gli utenti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, 104 ss.; nonché EAD., *Social networks and private law*, Napoli, 2017, 64 ss.; DE GREGORIO, *Social network, contitolarietà del trattamento e stabilimento: la dimensione costituzionale della tutela dei dati personali tra prospettive passate e future*, in *Dir. inf.*, 2018, 462 ss.

⁷⁹ BONAVIDA, *Deindicizzazione: tecnologie abilitanti ed evoluzione del rapporto tra tecnologia e diritto*, in *Danno resp.*, 2019, 122 ss. Cfr., più ampiamente, il Rapporto curato da Assonime, *Diritto all'oblio e deindicizzazione dai motori di ricerca: la giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Note e studi*, n. 1/2020.

⁸⁰ ASTONE, *Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti territoriali*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 223 ss.; ALÙ, *o.c.*, spec. p. 323.

⁸¹ Cfr., sul punto, Cass., 27 marzo 2020, n. 7559, in *Danno resp.*, 2020, 732 ss., con note di NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio*, cit., 746 ss., e SCIARRINO, *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, in *Corr. giur.*, 2021, 354 ss.; Trib. Milano, 24 gennaio 2020, in *Nuova giur. civ. comm.*, I,

dei dati personali non è conosciuto o non è regolato, ed il sistema ordinamentale europeo non prevede strumenti o meccanismi di cooperazione diretti a estendere tale cancellazione al di fuori di tali confini territoriali. Ne consegue l'amara conclusione che il motore di ricerca è tenuto ad effettuare - mediante la tecnica del c.d. blocco geografico - la deindicizzazione soltanto sulle versioni nazionali corrispondenti agli Stati facenti parte dell'Unione europea⁸².

9. Oblio digitale e «algoritmo sovrano». La persistenza della memoria

È possibile affermare, in conclusione, che sebbene la rete sia il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia mai conosciuto⁸³, la stessa non è sottoponibile ad un sistema normativo privo di limitazioni spaziali. Ne consegue che non è delineabile una tutela dell'oblio su scala globale: questa figura, pur essendo «una delle più moderne espressioni del tentativo dell'individuo di essere pieno artefice della propria identità»⁸⁴, risulta particolarmente problematica nella fase applicativa (almeno nella sua accezione digitale), essendo arduo configurare delle condizioni di effettiva tutela applicabile all'intero spazio virtuale della rete.

La tutela dell'oblio resta costellata da incertezze disciplinari legate, da un lato, all'inadeguatezza del diritto a stare al passo con i rapidi cambiamenti⁸⁵ tecnologici e, dall'altro, dalla oggettiva difficoltà di bilanciare la dignità della persona con la libertà di manifestazione del pensiero in un ambito sconfinato qual è la rete. Il dibattito resta aperto e l'unica ancora presente è individuata nella figura dell'interprete al quale si richiede uno sforzo ermeneutico costante nella consapevolezza dell'impossibilità di poter adottare soluzioni

1235 ss., con nota di CIRILLO, *La deindicizzazione dai motori di ricerca tra diritto all'oblio e identità personale*.

⁸² SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*, cit., 218 ss.

⁸³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 378.

⁸⁴ D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in SICA, D'ANTONIO e RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, cit., 197 ss.

⁸⁵ Si ricordano, al riguardo, le parole di GROSSI, *Crisi del diritto, oggi?*, in ID., *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012, 75: «La fattualità dei nostri giorni si connota per rapidità, mutevolezza, complessità. È un tessuto indocile, recalcitrante a ogni irretimento, tanto più a una gabbia legislativa, che è per sua natura tarda e lenta a formarsi, che si sottrae a ogni variazione o che assorbe con difficoltà ogni variazione, che è vocata a permanere nel tempo».

tendenzialmente universali⁸⁶ in grado di decidere di quel «futuro che è già presente, ma tutto ancora da comprendere»⁸⁷, sorretto dal c.d. «algoritmo sovrano»⁸⁸..

⁸⁶ Osserva SPANGARO, *Notizie sul web e oblio*, cit., 1340: «l'oblio stenta a qualificarsi quale autonomo diritto della personalità, difettando delle caratteristiche di autonomia», facendosi «strumento multifunzionale di altri diritti. Ciò non significa affatto derubricare l'oblio, sminuirne la portata, ma, al contrario, rilevarne la polifunzionalità e la concreta operatività, a fronte di affermazioni di diritti, quali quelli della personalità, che – a dispetto del loro rilievo – risultano a volte evanescenti, poco tangibili o comunque difficilmente perimetrabili».

⁸⁷ CREA, *Droit à l'oubli e memoria storica*, cit., 958.

⁸⁸ CURCIO, *L'algoritmo sovrano. Metamorfosi identitaria e rischi totalitari nella società artificiale*, Roma, 2018; per un approfondimento generale ANTINUCCI, *L'algoritmo al potere. Vita quotidiana ai tempi di Google*, Roma-Bari, 2011, 3 ss. Individua nell'algoritmo lo strumento mediante il quale i grandi motori di ricerca esercitano il loro potere raccogliendo, selezionando e stabilendo «gerarchie tra le informazioni alle quali un numero sempre crescente di persone attingono le loro conoscenze» S. RODOTÀ, *o.u.c.*, 402. Sul tema v., inoltre, le considerazioni di P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.*, 2020, 181 ss.